



COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Provincia di Foggia)

Piazza XX Settembre - cap 71028

Tel 0881 984007 - Fax 0881 984084



www.comune.santagatadipuglia.fg.it - e-mail: comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it

ORDINANZA SINDACALE N. 10/2018

Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2018

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 266 del 30/04/2018 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2018, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2016";

VISTA la L.R. 38/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva si rende opportuno adottare i provvedimenti atti a prevenire ogni possibile incendio;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S.;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 66/81;

VISTO l'art. 15 della Legge 225/92;

VISTO l'art. 108 della Legge 112/98;

VISTA la L.R. 18/2000;

VISTA la Legge 100/2012;

VISTA la L.R. 7/2014;

con i poteri previsti dal D.Lgs 267/2000

COMUNE DI SANT'AGATA

Codice IPA: c_1447

Prot. 0004500 del 17/05/2018 EN



0 202800 045004

INFORMA

che nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2018 è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia e pertanto

ORDINA

a integrazione delle norme contenute nel R.D. 3267/1923, del relativo regolamento e delle prescrizioni di massima e polizia forestale, nonché dell'art. 3 della Legge 353/2000, che è tassativamente vietato, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Inoltre RICORDA quanto di seguito elencato e previsto dalle norme vigenti.

- 1) Il divieto di accensione e di bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre.
- 2) Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, agli amministratori di stabili con annesso aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese entro il 31 maggio, alla ripulitura delle aree, terreni e

pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile.

- 3) Ai proprietari di arce, terreni, giardini, cantieri ecc., confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria.
- 4) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio.
- 5) I proprietari, gli affittuari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
- 6) I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
- 7) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Le trasgressioni a divieti e prescrizioni elencati della presente ordinanza, oltre a quelle previste dalla L. 353/2000 e dalla L.R. 38/2016, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

- a) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti dalla norma, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali stabilite.

Per le infrazioni alle disposizioni di cui ai punti 2 e 3, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla Legge 689/81.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti nel corpo iniziale della presente ordinanza saranno punite, a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge 353/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

I Carabinieri Forestali, il Servizio di Polizia Locale e Municipale, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza di quanto stabilito dalla presente ordinanza e dalla L.R. 38/2016, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Infine

INVITA

tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

1515 CARABINIERI FORESTALI

115 VIGILI DEL FUOCO

0881 984013 POLIZIA LOCALE E MUNICIPALE

DISPONE

che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'albo pretorio, abbia diffusione attraverso il sito web comunale e l'affissione mediante manifesti e che venga trasmessa in copia al Servizio di Polizia Locale e Municipale e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Accadia.

L'inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Dalla Residenza Municipale, li 17/05/2018



IL SINDACO
Luigi RUSSO